



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E IL CONFERIMENTO
DEI RELATIVI INCARICHI**

**ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016/2018 DEL
21.05.2018**

**Approvato con Deliberazione Commissariale n. 61 del 10 luglio 2019 e
integrato con Deliberazione commissariale n. 110 del 04.dicembre 2019**

INDICE

Art. 1 – Disposizioni Generali

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Istituzione dell'Area delle Posizioni Organizzative

Art. 4 – Graduazione delle Posizioni Organizzative

Art. 5 – Graduazione delle Posizioni Organizzative – Disciplina Speciale

Art. 6 – Modalità di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa

Art. 7 – Modalità selettive

Art. 8 – Conferimento, durata, revoca e sostituzione degli incarichi

Art. 9 - Funzione e competenze del personale incaricato di Posizione Organizzativa

Art. 10 - Valutazione dei risultati

Art. 11 – Abrogazioni

Art. 12 – Disposizioni finali

Allegato: “A”: - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E SCHEDA RIASSUNTIVA GRADUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Allegato: “B”: - SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Allegato: “C”: -ATTRIBUZIONI DEI DIPENDENTI IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Allegato: “D”: - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI RELATIVI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

s

Art. 1

Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'area delle Posizioni Organizzative in base alla normativa contrattuale vigente e definisce le tipologie e le funzioni di ciascuna di queste; stabilisce le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti in materia.

Art. 2

Definizioni

1. Con il termine "Posizioni Organizzative" si intendono le posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3

Istituzione dell'Area delle Posizioni Organizzative

1. I principi generali sottesi alla istituzione delle Posizioni Organizzative sono: il supporto alla dirigenza, l'autonomia di gestione, la delega di funzioni, la complessità di struttura, la specializzazione e la complessità funzionale.

2. Le Posizioni Organizzative sono istituite e/o modificate con provvedimento della Giunta Provinciale tenendo conto:

a) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;

b) della conseguente necessità di assunzione diretta di responsabilità;

c) della necessità di modificare l'assetto organizzativo dell'Ente.

3. Il provvedimento di cui al comma precedente deve tenere conto anche delle esigenze rappresentate dai Responsabili di Settore.

Art. 4

Graduazione delle Posizioni Organizzative

1. Il Nucleo di Valutazione provvede all'individuazione delle fasce di appartenenza di ciascuna Posizione Organizzativa, applicando i criteri indicati nella metodologia di valutazione ai fini della graduazione della retribuzione di posizione (**Allegato "A"**)

In relazione al punteggio assegnato dal Nucleo di Valutazione la Posizione è collocata in una delle seguenti fasce di retribuzione:

Fascia	Punteggio	Retribuzione
A	Da 201 a 230	€ 14.000,00
B	da 151 a 200	€ 10.000,00
C	Da 111 a 150	€ 8.000,00
D	Da 71 a 110	€ 6.000,00

Nell'ipotesi di assegnazione di un punteggio inferiore a 70 punti, non può essere attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa.

2. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sotto indicati:

a) i valori variano da un importo minimo di €. 6.000,00 ad un massimo di € 14.000,00 annui lordi per 13 mensilità, e sono comprensivi dell'indennità di risultato.

Art. 5

Graduazione delle Posizioni Organizzative utilizzate in convenzione con altri Enti

1. La disciplina di cui al precedente articolo 4 è applicata anche per il personale utilizzato in convenzione con altri enti ed è connessa al conseguimento degli specifici obiettivi previsti in sede di convenzione, debitamente certificati a consuntivo.

Art. 6

Procedure di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 verrà effettuata, per ogni Posizione Organizzativa, apposita procedura selettiva per titoli, a seguito di avviso interno con puntuale descrizione delle funzioni da assegnare (**Allegato "B"**), finalizzata alla scelta del dipendente con il profilo di competenza più adatta, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, alla quale affidare l'incarico di Posizione Organizzativa.

2. Il requisito necessario per poter partecipare alle selezioni è l'inquadramento nella categoria "D".

3. Gli incarichi di Posizione Organizzativa vengono conferiti dai Dirigenti tra i dipendenti o dipendenti di altri enti che hanno superato positivamente le selezioni - nell'ambito della disponibilità, prevista a carico del bilancio dell'Ente, sia per la corresponsione della retribuzione di posizione che per quella di risultato - con atto scritto e motivato.

4. Quando la procedura selettiva riguarda l'attribuzione di più Posizioni Organizzative i candidati avranno la facoltà di inoltrare sino ad un massimo di tre distinte candidature.

5. Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il Dirigente, nel rispetto della normativa vigente in materia, effettua la scelta fra le candidature pervenute in risposta allo specifico avviso, tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:

- requisiti culturali posseduti;

- attitudini, capacità professionale;
- esperienza acquisita nelle pubbliche amministrazioni nella qualità di Posizione organizzativa e/o di incarichi, progetti realizzati;
- natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.

Art. 7

Modalità selettive

1. Il Dirigente che si occupa di gestione del personale avvierà la procedura, mediante adozione di apposito avviso rivolto a tutto il personale dell'Ente in possesso dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire, con relativo modulo di domanda. Nell'avviso saranno individuate le Posizioni organizzative, nonché i requisiti di accesso alle medesime e il termine di presentazione delle domande.

2. L'individuazione delle figure professionali più idonee per l'affidamento degli incarichi di Posizione Organizzativa, verrà effettuata da una commissione selezionatrice, composta dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale con funzioni di presidente, e da un dirigente dell'Ente con esperienza nelle materie dell'incarico da attribuire, valutando i titoli rilevati dall'analisi dei *curricula* dei candidati.

3. Ad esclusione della prima applicazione del presente regolamento, i candidati, saranno sottoposti ad un colloquio da parte della Commissione di cui al comma precedente volto ad accertare il possesso delle competenze tecnico/specialistiche possedute con riferimento alle funzioni da assegnare.

Il punteggio a disposizione della Commissione relativo al colloquio può essere attribuito sino ad un massimo di 70 punti fermo restando che, qualora il candidato riporti una valutazione inferiore a 50/70, si determinerà l'impossibilità di conferimento dell'incarico.

4. La valutazione operata ad esito della selezione condotta, di cui verrà redatto apposito verbale, è esclusivamente finalizzata ad individuare il potenziale candidato/a a cui affidare gli incarichi oggetto di selezione, e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito o dell'attribuzione dell'incarico.

Art. 8

Conferimento, durata, revoca e sostituzione degli incarichi

1. Gli incarichi di Posizione Organizzativa sono conferiti dai Dirigenti della struttura di assegnazione delle Posizioni con atto scritto e motivato, con attribuzione degli obiettivi, del personale, del PEG parte entrata e parte spesa, della retribuzione di posizione e l'indicazione della indennità di risultato di cui alla fascia di appartenenza indicata dal Nucleo di valutazione.

2. La durata degli incarichi di Posizione Organizzativa è fissata nel rispetto dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e possono essere conferiti per un periodo non superiore a 3 anni e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale può esprimere indirizzi con riferimento alla durata massima, nonché alla previsione che la stessa sia identica per tutte le Posizioni Organizzative dell'Ente, qualora ciò derivi dalla necessità di omogeneizzare le scadenze per opportunità di rilevanza amministrativa o in vista di riforme organizzative da attuarsi nell'Ente.

3. E' consentito il conferimento della titolarità di Posizione Organizzativa, data la relativa particolare responsabilità, a titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale.

4. L'incarico può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa

della performance individuale in base al sistema a tal fine adottato dall'Ente; in questi casi l'Ente, prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

6. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

7. In caso di assenza temporanea dell'attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa o del titolare di Posizione Organizzativa, la stessa, per il periodo di vacanza o di assenza, potrà essere:

- a) avocata in via prioritaria dal soggetto che ha conferito l'incarico;
- b) assegnata ad interim ad altro titolare di posizione organizzativa, al quale, per la durata dell'incarico, nell'ambito della retribuzione di risultato, verrà attribuito un ulteriore importo la cui misura potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'Ente dovrà tener conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Art. 9

Funzioni e competenze del personale incaricato di Posizione Organizzativa

1. L'incarico di Posizione Organizzativa comporta, nell'ambito delle deleghe attribuite, delle direttive impartite e gli obiettivi assegnati dal Dirigente della Struttura di riferimento - che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni:

- a) gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;
- b) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- c) gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati, come individuati in sede di PEG/Piano Performance;
- d) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle attività delegate dal dirigente con particolare riferimento al contenuto di eventuali funzioni delegate con eventuale attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna;
- e) funzioni meglio specificate nell'Allegato "C".

Art. 10

Valutazione dei risultati

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa sono valutati annualmente dal dirigente sulla base del sistema di valutazione della performance delle Posizioni Organizzative vigente nell'Ente secondo apposita scheda (Allegato "D") che sarà compilata sulla base di una relazione annuale sintetica predisposta dal dipendente cui la valutazione si riferisce. La valutazione potrà essere effettuata solamente dopo che il nucleo di valutazione ha valutato la performance del dirigente e quella organizzativa dell'Ente; il dirigente dovrà adeguare la valutazione del responsabile di Posizione Organizzativa al risultato della performance del dirigente e della performance organizzativa.

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita a seguito della liquidazione dell'indennità di posizione.

Il dipendente incaricato di posizione organizzativa può conseguire un punteggio di valutazione di risultato in 100simi scaturente dalla somma del punteggio relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati (max 75 punti) e del punteggio derivante dagli elementi accessori (max 25 punti) - come riportati nell'allegato "D" - così suddivisi:

- Fino a 60 punti = nessun risultato
- Da 61 a 75 = 10% della posizione
- Da 76 a 90 = 15% della posizione
- Da 91 a 100 = 20% della posizione.

3. Il punteggio conseguito da ciascun dipendente con incarico di posizione organizzativa determina la misura della retribuzione di risultato spettante, da riconoscersi con cadenza annuale. Ove il plafond disponibile sia insufficiente, si procede alla riduzione proporzionale dello stesso.

4. L'Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Art. 11

Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si considera abrogato l'art. 6 "Posizioni Organizzative" del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, nonché tutti gli atti precedentemente adottati relativi all'area delle Posizioni Organizzative.

2. Con il presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari eventualmente in contrasto con lo stesso.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti CC.CC.NN.LL. e CC.CC.DD.II. che disciplinano la materia, nonché alle disposizioni previste dall'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui questo regolamento costituisce parte integrante.